



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 26/09/2022

OGGETTO: CESSIONE IN PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI RELATIVI AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E AL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE GRAVANTI SUGLI ALLOGGI REALIZZATI NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP), SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AI COMMI 45 E SEGG. ART.31 L. 448/98. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DEL D.M. ECONOMIA E FINANZE N.151 DEL 28/09/2020 E SMI E DELL'ART. 10-QUINQUIES DELLA LEGGE N. 51 DEL 20 MAGGIO 2022 E SMI.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisei** del mese di **Settembre**. alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	MORETTI CLAUDIO	X	
2	PERFETTO ALFONSO	X		11	GASPARRI CHIARA		X
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	MARTA CLARA	X	
4	PEROGLIO CRISTINA	X		13	TAPPERO EMANUELA	X	
5	BARENGO DOMENICO	X		14	DORIA MATTEO	X	
6	MAZZER STEFANO	X		15	PRESTIA BRUNO	X	
7	VARETTO CRISTINA	X		16	FALBO ENZO	X	
8	VEGGIAN TIZIANO	X		17	BUO CLAUDIA	X	
9	PASTERIS ADRIANO	X					

Assistono alla seduta gli Assessori CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA, DEBERNARDI FABRIZIO, SIRAGUSA TIZIANA, VITALE GIANLUCA

Assume la presidenza Il Presidente del consiglio Alfonso Perfetto

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 16 Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Premesso che

- con deliberazione del C.C. n. 72 del 04/02/1972 è stata localizzata l'area sita in Via Favorita ai sensi dell'art. 51 L. 865/71 da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare;
- con deliberazione del C.C. n. 109 del 13/04/1972 è stato perimetrato il centro edificato ai sensi dell'art. 18 della L. 865/71;
- con deliberazione del C.C. n. 118 del 29/04/1975 sono stati approvati due distinti piani di zona da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare approntati in conformità della L. 167/62 e smi;
- con deliberazione di G.C. n. 406 del 04/05/1979, ratificata con deliberazione di C.C. n. 94 del 23/05/1979, sono state localizzate, ai sensi dell'art. 51 della L. 865/71 e dell'art. 3 della L. 247/74, ed acquisite le aree necessarie al completamento del programma di edilizia residenziale pubblica residenziale ai sensi dell'art. 38 della L. 457/78;
- con deliberazione di G.C. n. 445 del 09/05/1979 è stata assegnata l'area alla Società Silene per l'attuazione del programma costruttivo ai sensi della L. 865/71;
- con deliberazione di G.C. n. 526 del 13/06/1979 ratificata con deliberazione di C.C. n. 150 del 16/10/1979, sono state occupate d'urgenza le aree necessarie per la realizzazione del programma di edilizia residenziale pubblica residenziale di cui all'art. 38 della L. 457/78;
- con deliberazione di C.C. n. 74 del 24/10/1979 è stata approvata la variante ai sensi dell'art. 34 L. 865/71 per interventi di edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 38 L. 457/78;
- con deliberazione di C.C. n. 290 del 06/12/1979 è stato adottato il Piano Regolatore Generale Comunale;
- con deliberazione n. 164 del 22/04/1980 sono stati approvati i criteri di cui alla L. 865/71;
- con deliberazione di C.C. n. 2 del 22/01/1982 è stato approvato il Piano Regolatore Generale Comunale;
- con deliberazione di C.C. n. 229 del 06/09/1982 è stato adottato il Piano di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla L. 167/62 e smi, revocando contestualmente la deliberazione di C.C. 118 del 29/04/1975;
- con deliberazione di C.C. n. 319 del 16/12/1982 sono state localizzate le aree da concedere in diritto di superficie ai soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 51 L. 865/71;
- con deliberazione di G.C. n. 55 del 13/01/1983 ratificata con deliberazione di C.C. n. 68 del 19/04/1983, è stata presentata la variante al Piano di zona di cui alla L. 167/62 adottato con deliberazione di G.C. 229/82 ai sensi dell'art. 34 della L. 865/71 (zona Blatta);
- con deliberazione di C.C. n. 183 del 21/06/1983 sono state localizzate, nell'ambito del PEEP adottato con deliberazione di C.C. 229 del 06/09/1982, le aree occorrenti per la realizzazione dell'intervento costruttivo in zona "Favorita" Lotto 2;
- con deliberazione di C.C. n. 158/1986 è stata approvata la variante al piano di zona del PEEP di cui alla DCC 229 del 06/09/1982;
- con deliberazione del C.C. n. 219/1988 è stata approvata la variante al PEEP adottato con deliberazione di C.C. 229 del 06/09/1982 che ha localizzato le aree occorrenti per la realizzazione dell'intervento costruttivo del Lotto 3;
- con deliberazione di C.C. n. 25 del 16/04/1992 sono state perimetrare ai sensi dell' art. 51 L. 865/71 e assegnate ai soggetti attuatori le aree per la realizzazione di interventi costruttivi finanziati con la L. 457/78 e la L. 67/88 in Via Cappuccini (nuova viabilità PEEP C6);
- con deliberazione di C.C. n. 43 del 31/05/1996 sono state individuate le aree cedibili in diritto di proprietà ai sensi dell'art. 3 della L. 549/95 e assegnate in diritto di superficie (C3-C4-C5-C6-C8-B7 e della zona perimetrata con deliberazione di C.C. 25/92 ai sensi dell'art. 51 L. 865/71);
- con deliberazione di C.C. n. 30 del 30/05/1997 è stato adottato il progetto definitivo del PEEP in zona C10;
- con deliberazione di C.C. n. 37 del 01/06/1998 è stato approvato il PEEP in zona C10 ai sensi della L. 865/71;

- con deliberazione di C.C. n. 30 del 02/04/2002 si è preso atto dei provvedimenti assunti dal Comune di Chivasso in merito agli interventi di edilizia economica popolare realizzati sul territorio e del contenuto delle convenzioni stipulate con i soggetti attuatori su aree concesse in diritto di superficie, oppure cedute in proprietà, determinando il corrispettivo da proporre ai singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze e approvando altresì gli schemi di convenzione per la sostituzione/modificazione delle convenzioni originarie;
- con deliberazione di G.C. n. 62 del 17/03/2016 sono stati approvati gli indirizzi operativi in esito alla trasformazione delle convenzioni edilizie inerenti le concessioni da diritto di superficie in proprietà delle aree ricadenti in ambito P.E.E.P. ed eliminazione dei vincoli sulle aree cedute in proprietà, di cui alla L.865/1971 e s.m.i.; con la stessa deliberazione sono state revocate le precedenti deliberazioni quali la deliberazione di C.C. n. 30/2002, la deliberazione di G.C. n. 19/2013, la deliberazione di G.C. n. 14/2014, la deliberazione di G.C. n. 220/14;
- con deliberazione di G.C. n. 15 del 03/02/2022 è stata definita la procedura e approvato lo schema di convenzione per la trasformazione del diritto di superficie/eliminazione vincoli convenzionali sugli alloggi realizzati nell'ambito dei Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP), di cui al Decreto del Ministero Economia e Finanze n. 151/2020 e dell'art. 22-bis della L. n. 108/2021;
- i programmi edilizi sopra richiamati, sono normati nelle seguenti convenzioni stipulate tra il Comune di Chivasso ed i seguenti soggetti attuatori:
 - ✓ CESP Condominio Le Fontane C.So G. Ferraris n. 94-96-98-10-102- Convenzione del 20/05/1977
 - ✓ Chivasso 3002 (ex ATC) Via Favorita n. 3 Convenzione del 01/07/1977
 - ✓ IACP Via Togliatti Convenzione del 10/04/1979
 - ✓ CESP Condominio Il Pioppo C.So G. Ferraris n. 104-106 Convenzione del 22/05/1980
 - ✓ SILENE Via Ceresa Convenzione del 20/06/1980
 - ✓ RUSCALLA Via Ceresa/Blatta Convenzione del 20/06/1980
 - ✓ ATC –ex IACP Via Ajma Convenzione del 10/11/1980
 - ✓ ATC- ex IACP C.so G Ferraris Convenzione del 05/11/1982
 - ✓ CESP I TIGLI Convenzione del 15/07/1983
 - ✓ COREF Condominio Ferrovieri Via Spanzotti n. 26 a/b/c/d Convenzione del 04/02/1987-02/08/1989
 - ✓ COOP CASA Condominio I Glicine Via Spanzotti n. 7 Convenzione del 03/04/1987
 - ✓ COOP CASA Condominio Le Betulle Via Aldomoro n. 59 Convenzione del 03/04/1987
 - ✓ COOP CASA Condominio Le Magnolie Via Spanzotti n. 9 Convenzione del 09/11/1989
 - ✓ CENA Condominio Fera Via Sandro Pertini n. 43 Convenzione del 28/01/1993
 - ✓ COOP CASA Condominio Primavera Via Sandro Pertini n. 41 Convenzione del 28/01/1993
 - ✓ COOP CASA - Condominio Alpi Via Aldo Moro n. 64 Convenzione del 18/11/1996-24/09/1997
 - ✓ CENA - Condominio Gardenia Via Sandro Pertini n. 35 Convenzione del 10/03/1999
 - ✓ COOP CASA - Condominio Le Torri Via Sandro Pertini n. 37 Convenzione del 22/03/1999-17/04/2002
 - ✓ CNEP - Condominio Cappuccini Via Aldo Moro n. 62 Convenzione del 23/06/1999
 - ✓ UOAC Via Sandro Pertini n. 39 Convenzione del 22/11/1996-01/12/1998-15/12/1999
 - ✓ COOP CASA - Condominio Sirio Via Sandro Pertini n. 39 Convenzione del 15/12/1999
 - ✓ COOP CASA - Condominio Arcobaleno Via Favorita n. 131 Convenzione del 15/11/2001-19/02/2003
 - ✓ CENA - Condominio Meridiano Via Favorita n. 147 Convenzione del 15/11/2001

Rilevato che

- il 21 maggio 2022 è entrata in vigore la Legge n. 51 del 20 maggio 2022, di *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge n. 21 del 21 marzo 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti*

economici e umanitari della crisi ucraina”;

- l'art. 10-quinquies del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022, convertito con Legge n. 51 del 20 maggio 2022, ha apportato modifiche ai commi 47, 48 e 49-bis dell'art. 31 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, per quanto riguarda il procedimento e il calcolo relativo alla determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà/eliminazione vincoli convenzionali degli immobili realizzati in edilizia residenziale pubblica, disponendo:
 - il comma 47 dell'art. 31 della L. n. 448/1998 viene modificato prevedendo che *“Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione”;*
 - il comma 48 dell'art. 31 della L. n. 448/1998 viene modificato sostituendo il richiamo all'art. 5-bis, comma 1 del D.L. n. 333 del 11 luglio 1992, contenuto nel testo previgente (così come formulato dal D.L. 77/2021), con il richiamo ad una diversa disposizione: *“l'art. 37 comma 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al DPR 8 giugno 2001 n. 327”* ed eliminando gli ulteriori limiti massimi di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, introdotti dalla precedente normativa;
 - il comma 49bis dell'art. 31 della L. n. 448/1998, analogamente al comma 48, viene modificato eliminando gli ulteriori limiti massimi di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, introdotti dalla precedente normativa;
- l'art. 37 ter del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito in Legge n. 79 del 29 giugno 2022, ha introdotto la seguente norma transitoria: Art. 37-ter (Modifica all'articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51 del 2022:
 - - 1. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51 del 20 maggio 2022, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: *"1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n.448, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

In sostanza questa norma transitoria è tesa a far sì che le domande presentate dagli interessati entro il 20 maggio 2022 vengano definite con le procedure preesistenti alle disposizioni introdotte con l'art. 10-quinquies del DL n. 21 del 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 51 del 20 maggio 2022.

Ritenuto opportuno

- prendere atto e recepire le innovazioni introdotte dalla Legge n.51 del 20 maggio 2022 e dalla Legge n.79 del 29 giugno 2022;
- adottare, alla luce di quanto disposto dal testo oggi vigente dell'art. 31, comma 47-48-49 bis della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, una deliberazione al fine di definire le procedure e i criteri di competenza del Comune in materia di trasformazione del diritto di superficie in proprietà /eliminazione dei vincoli convenzionali gravanti sugli alloggi realizzati nell'ambito dei Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP);
- di stabilire che dette procedure e criteri verranno applicate a tutte le istanze presentate a partire dall'entrata in vigore della Legge n. 51 del 20 maggio 2022;
- di stabilire che le istanze già depositate/avviate dai soggetti interessati, antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge n.51 del 20 maggio 2022, sono fatte salve ai sensi dell'art. 37-ter della Legge n. 79 del 29 giugno 2022 e saranno calcolate con il metodo in vigore al momento del deposito/avvio delle istanze, cioè ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 03/02/2022, che rimarrà valida solo nell'ambito della conclusione di tali procedimenti in corso, dopodiché si riterrà superata e completamente sostituita dal presente atto;

Dato atto che ai sensi del comma 49 dell'art. 31 della legge 448/1998 e s.m.i., nelle more di quanto già attuato in passato, è in ogni caso esclusa la retrocessione dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto dal comma 48;

Considerato che, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero Economia e Finanze n. 151 del 28 settembre 2020, occorre prevedere le modalità e i termini per la concessione di una dilazione di pagamento del corrispettivo nei casi in cui venga richiesta dall'interessato, ferma restando la previsione della maggiorazione dell'importo dovuto con gli interessi legali e l'obbligo di presentazione di apposita garanzia fideiussoria da parte del richiedente;

Considerato pertanto che, la dilazione di pagamento del corrispettivo per la rimozione del vincolo prevista dal decreto del Ministero Economia e Finanze 28 settembre 2020, n. 151 potrà essere accordata nei seguenti termini:

- n. 4 rate semestrali;
- il comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- al termine del pagamento della prima rata potrà essere stipulata e trascritta la nuova convenzione;

Ritenuto di demandare all'ufficio di competenza la determinazione dei corrispettivi secondo i criteri di cui sopra;

Ritenuto di approvare la relazione denominata "Allegato A", contenente procedure e criteri per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà/eliminazione vincoli convenzionali, di cui al Decreto del Ministero Economia e Finanze n. 151 del 28 settembre 2020 e dell'art. 10-quinquies della Legge n. 51 del 20 maggio 2022 e s.m.i, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare lo Schema di Convenzione denominato "Allegato B" per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà/eliminazione vincoli convenzionali di cui al Decreto del Ministero Economia e Finanze n. 151 del 28 settembre 2020 e dell'art. 10-quinquies della Legge n. 51 del 20 maggio 2022 e s.m.i, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- la L. 865/1971;
- l'art. 31, commi 45- e seguenti della L. 448/1998;
- il DPR 380/2001;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.M. Economia e Finanze 151/2020;
- la Legge n. 51/2022 e s.m.i;
- la Legge 79/2022 e s.m.i;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che le convenzioni per la rimozione dei vincoli e per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà vengono stipulate dal Dirigente dell'Area Governo del Territorio;

Dato altresì atto che la presente proposta è stata esaminata e discussa dalla Commissione per l'assetto ed uso del territorio e ambiente nella seduta del 16/09/2022;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 dai responsabili dei servizi competenti;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **Di riconoscere** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **Di recepire** le disposizioni di cui alla Legge n. 51 del 20 maggio 2022 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e della Legge n.79 del 29 giugno 2022;
3. **Di ridefinire** le procedure e i criteri per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà/eliminazione vincoli convenzionali sugli alloggi realizzati nell'ambito dei Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP), come stabilito nell' “Allegato A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui al Decreto del Ministero Economia e Finanze n. 151 del 28 settembre 2020 e dell'art. 10-quinquies della Legge n. 51 del 20 maggio 2022 e smi;
4. **Di approvare** lo Schema di Convenzione di cui all' “Allegato B”, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà/eliminazione vincoli convenzionali di cui al Decreto del Ministero Economia e Finanze n. 151 del 28 settembre 2020 e dell'art. 10-quinquies della Legge n.51 del 20 maggio 2022 e smi;
5. **Di prevedere** che la dilazione di pagamento del corrispettivo per la rimozione del vincolo prevista dal Decreto del Ministero Economia e Finanze n. 151 del 28 settembre 2020, possa essere accordata nei seguenti termini:
 - n. 4 rate semestrali;
 - il comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
 - al termine del pagamento della prima rata potrà essere stipulata e trascritta la nuova convenzione;
6. **Di stabilire** che dette procedure e criteri verranno applicate a tutte le istanze presentate a partire dall'entrata in vigore della Legge n. 51 del 20 maggio 2022;
7. **Di stabilire** che le istanze già depositate/avviate dai soggetti interessati, antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge n.51 del 20 maggio 2022, sono fatte salve ai sensi dell'art. 37-ter della Legge n. 79 del 29 giugno 2022 e saranno calcolate con il metodo in vigore al momento del deposito/avvio delle istanze, cioè ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 03/02/2022, che rimarrà valida solo nell'ambito della conclusione di tali procedimenti in corso, dopodiché si riterrà superata e completamente sostituita dal presente atto;
8. **Di autorizzare** il Dirigente dell'Area Governo del Territorio alla stipula delle convenzioni di cui ai precedenti punti, sulla base dello schema di cui all' “Allegato B” e delle procedure e criteri di cui all' “Allegato “A”, dando atto che potranno essere inserite successivamente, fatta salva ed impregiudicata la sostanza del presente provvedimento, eventuali integrazioni e precisazioni che si

rendessero necessarie od utili a definire in tutti i loro aspetti gli atti stessi, comprese le rettifiche per eventuali errori materiali relativi a descrizioni catastali, soggetti, superfici e valori o clausole d'uso o di rito;

9. **Di dare atto** che le spese inerenti e conseguenti tutti gli atti sono a carico dei richiedenti e che sul Comune non grava spesa alcuna;
10. **Di sostituire** la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 3 febbraio 2022 per tutte le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore della Legge n. 51 del 20 maggio 2022;
11. **Di dare atto** che i corrispettivi che verranno determinati secondo le modalità di cui al presente atto, sostituiranno tutte le altre valutazioni in precedenza formulate e comunicate—ai diretti interessati;
12. **Di dare atto** che, ai sensi del comma 49 dell'art. 31 della legge 448/1998, e s.m.i., nelle more di quanto già attuato in passato, è in ogni caso esclusa la retrocessione dai Comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto dal comma 48;
13. **Di demandare** all'ufficio di competenza la determinazione dei corrispettivi dovuti secondo i criteri di cui sopra;
14. **Di dare facoltà** ai richiedenti, nel caso di adesioni plurime, che riguardino più unità immobiliari nell'ambito di un singolo fabbricato, di stipulare le nuove convenzioni presso il Segretario Comunale, a fronte del pagamento dei soli diritti di rogito e degli oneri connessi alla registrazione e trascrizione degli atti.

* * *

Udita la relazione dell'assessore Centin,

Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

All'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Alfonso Perfetto
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Giuseppina De Biase
Firmato digitalmente